



CORTE SPORTIVA DI APPELLO

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

Decisione nr° 34

IL 15 Settembre 2023

CORTE SPORTIVA D'APPELLO

FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

Nella seduta del 14 settembre 2023, composta da:

Avv. Achille Reali	Presidente
Avv. Piergiorgio della Porta Rodiani	Componente
Avv. Flaminia Longobardi	Componente

ha deliberato la seguente

DECISIONE

sul reclamo in data 22/6/2023, pervenuto in data 23/6/2023, prot. n.510, del Procuratore Federale Avv. Fabio Pennisi, avverso il provvedimento assunto dal Giudice Sportivo Nazionale nella riunione del 16 giugno 2023, Comunicato BR/02/GS, pubblicato in pari data, con cui, in relazione alla partita tenutasi nella Tappa di Terracina del Trofeo Beach Rugby 2023 del 10/6/2023, Sabbie Mobili v The Rockets, ha inflitto le seguenti sanzioni:

- alla Sabbie Mobili la multa di Euro 100,00 per l'infrazione di cui all'art. 30/1 del Regolamento di Giustizia;
- alla The Rockets la multa di Euro 100,00 per l'infrazione di cui all'art. 30/1 del Regolamento di Giustizia;
- ai giocatori Alessandro Asoli, Alessandro Campanelli, Francesco Campanelli, Filippo Cellucci, Michele Corradini, Davide Cusimano, Alessandro Lo Re, Luca Murgia, Mattia Sansoni, Giorgio Spaventa, Alfredo Stella, Valerio Veraldi, della Sabbie Mobili, per l'infrazione di cui all'art. 027/01, lett. x), del Regolamento di Giustizia in relazione al Regolamento del Trofeo di Beach Rugby, una settimana di squalifica (dall'11/6/2023 al 18/6/2023) - (una tappa);
- ai giocatori Emanuele Belloni, Federico Brancadoro, Kevin Cacciagrano, Alberto Corcos, Manfredi Custureri, Diego Francorsi, Tommaso Giunta, Jacopo Marigo, Luigi Martelletti, Marco Martelletti, Tommaso Milardi e Giacomo Salvemme, della The Rockets, per l'infrazione di cui all'art. 027/01, lett. x), del Regolamento di Giustizia in relazione al Regolamento del Trofeo di Beach Rugby, una settimana di squalifica (dall'11/6/2023 al 18/6/2023) - (una tappa).



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

FAT T O

Con il reclamo *de quo* il Procuratore Federale ha ritenuto di impugnare il provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale in epigrafe assunto in ragione di un increscioso episodio contrario allo spirito del gioco avvenuto al termine della gara con la partecipazione di tutti i giocatori che vi avevano partecipato e che era stato segnalato dall'arbitro nel proprio referto.

In particolare, nel reclamo era spiegato che l'impugnazione era stata proposta per svolgere *"approfondite indagini al fine di comprendere compiutamente quanto accaduto al duplice fine della corretta qualificazione delle condotte e dell'irrogazione della sanzione appropriata"* e, quindi, chiedeva la concessione di un congruo termine al fine di svolgere le indagini necessarie ed opportune, riservandosi all'esito ogni richiesta.

Il Presidente di questa Corte, con ordinanza emessa in data 27/06/2023, comunicata in pari data, fissava la camera di consiglio per il giorno 6/7/2023, da tenersi anche in modalità da remoto su piattaforma per videoconferenze Zoom.

Nelle more si costituivano con memoria difensiva le Sabbie Mobili, con il Sig. Fernando Salsano nella qualità di legale rappresentante della US Roma Rugby, società affiliante della predetta "Sabbie Mobili", e i giocatori Alessandro Campanelli, Francesco Campanelli, Filippo Cellucci, Michele Corradini, Alessandro Lo Re, Luca Murgia, Mattia Sansoni, Giorgio Spaventa, Alfredo Stella e Valerio Veraldi, con l'Avv. Luca Petretto, giusta procura in calce alla stessa memoria, che chiedevano:

- "- In via preliminare che venga disposto un supplemento di indagini al fine di individuare specificatamente il soggetto agente della aggressione;*
- Sempre in via preliminare che venga confermata senza ulteriore aggravio, la sanzione già irrogata e già scontata ai sigg.ri Alessandro Campanelli, Francesco Campanelli, Filippo Cellucci, Michele Corradini, Alessandro Lo Re, Luca Murgia, Mattia Sansoni, Giorgio Spaventa, Alfredo Stella e Valerio Veraldi e la sanzione inflitta a carico della società Sabbie Mobili;*
- in subordine, nella denegata ipotesi di rigetto dalla richiesta principale, che la pena venga contenuta dei minimi edittali, valutate le attenuanti prevalenti ai sensi e per gli effetti degli artt. 11, 12, 13 del Regolamento di Giustizia".*



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Si costituivano, altresì, con memoria difensiva, l'ASD The Rockets, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, Avv. Ettore Merendino, e i giocatori Marco Luigi Martelletti, Luigi Martelletti, Tommaso Giunta, Tommaso Milardi, Emanuele Belloni, Federico Brancadoro, Jacopo Marigo, Manfredi Custureri, Alberto Corcos e Giacomo Salvemme, con l'Avv. Ettore Merendino, giusta nomina allegata alla medesima memoria, i quali concludevano chiedendo:

“- in via principale, rigettare il reclamo formulato dal Procuratore Generale avverso il comunicato BR/02/GS (riunione del 16.06.2023), del Giudice Sportivo e, per l'effetto, confermare le sanzioni irrogate nel citato provvedimento;

- in subordine, qualora dovesse essere accolto il reclamo, che le sanzioni vengano contenute nei minimi edittali, valutate le attenuanti prevalenti ai sensi e per gli effetti degli artt. 11, 12, 13 del Regolamento di Giustizia”.

Alla predetta camera di consiglio del 6 luglio 2023 comparivano in presenza il Procuratore Federale Avv. Fabio Pennisi e per le parti costituite gli Avv.ti Ettore Merendino e Luca Petretto. Ai sensi dell'art. 40, comma 4, del Regolamento di Giustizia, era sentito sui fatti oggetto di reclamo l'arbitro della gara, Sig. Cesare Onori, il quale non ha fornito ulteriori particolari oltre quelli riportati nel proprio referto.

L'Avv. Pennisi si riportava all'atto di impugnazione e chiedeva termine per svolgere le indagini, riservandosi all'esito ogni richiesta.

I difensori delle parti costituite si riportavano alle rispettive memorie difensive e non si opponevano alla richiesta della Procura Federale.

Il Collegio, quindi, considerata la sospensione feriale dei termini del procedimento innanzi agli organi di giustizia di cui all'art. 76 *bis*, del Regolamento di Giustizia, concedeva termine fino all'11 settembre 2023 alla Procura Federale per il deposito delle proprie richieste.

In data 11 settembre 2023 la Procura Federale depositava atto in cui rappresentava che all'esito delle ulteriori indagini svolte sull'episodio di cui è reclamo *“non emergevano elementi ulteriori rispetto a quelli in atti tali da giustificare la richiesta di un inasprimento delle sanzioni già irrogate”* e, pertanto, chiedeva *“la conferma della decisione del Giudice Sportivo Nazionale Comunicato BR/02/GS”*.



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Il Presidente di questa Corte, con ordinanza emessa in data 12/09/2023, comunicata in pari data, disponeva la trasmissione dell'atto della Procura Federale alle parti costituite e fissava la camera di consiglio per il giorno 14/9/2023, da tenersi anche in modalità da remoto su piattaforma per videoconferenze Zoom.

Alla camera di consiglio del 14 settembre 2023 erano presenti in collegamento da remoto il Procuratore Federale Avv. Fabio Pennisi e gli Avv.ti Ettore Merendino e Luca Petretto per le parti costituite.

Il Procuratore Federale si è riportato a quanto depositato e ha chiesto la conferma della decisione del Giudice Sportivo Nazionale.

Gli Avvocati Merendino e Petretto si sono associati alla richiesta del Procuratore Federale.

La Corte, quindi, dopo essersi riunita, si riserva il deposito della decisione.

MOTIVI

Dalle indagini svolte dalla Procura Federale non sono emerse ulteriori circostanze sui fatti oggetto del provvedimento impugnato che possano giustificare un inasprimento o, comunque, una riforma delle sanzioni adottate dal Giudice Sportivo Nazionale nel Comunicato BR/02/GS, come peraltro affermato dalla stessa Procura Federale.

P.Q.M.

- visti gli artt. 61, 76 *bis*, 40, 27/1, lett. x), (atto contrario allo spirito del gioco), del Regolamento di Giustizia;
- dispone il non luogo a provvedere sul reclamo *de quo* con conseguente nessun effetto sul provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale di cui al Comunicato BR/02/GS.

Roma, 14-15 settembre 2023

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello

Avv. Achille Reali

Corte Sportiva d'Appello
Il Segretario
Virginia Asaro

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italicò - 00135 Roma
federugby.it

T +39 0645213127
F +39 06 45213174
cortesportivadappello@federugby.it
cortesportappello@pec.federugby.it